

RIS n. 148/14
R.D.C.



CORTE D'APPELLO DI PALERMO
SEZIONE TERZA PENALE

La Corte d'Appello di Palermo, sezione terza penale, composta dai Signori:

- 1) dott. Raimondo Loforti, Presidente;
- 2) dott. Daniela Troja, consigliere ;
- 3) dott. Mario Conte, consigliere;

riuniti in camera di consiglio;

letta la richiesta presentata dal Procuratore Generale in sede di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Marcello Dell'Utri, condannato con sentenza del 25.3.2013 di questa Corte, alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.;



rilevato che il P.G. ha fondato detta richiesta sul pericolo che l'imputato possa lasciare il territorio nazionale prima che la Suprema Corte si pronunci sul ricorso presentato dalla difesa dell'imputato avverso la suddetta sentenza di condanna, in tal modo sottraendosi all'esecuzione della stessa

OSSERVA

Marcello Dell'Utri è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso per fatti commessi fino al 1992.

Va rilevato che con ordinanza resa in data 25.3.2013 questa Corte aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare ritenendo che non sussistessero concrete esigenze cautelari e che in particolare non vi era alcun elemento che potesse lasciare supporre che il Dell'Utri avesse intenzione di fuggire dal territorio italiano.

MEU Mh Mh

Ed ancora, deve sottolinearsi che questo collegio aveva respinto in data 10.3.2014 la richiesta di applicazione nei confronti del predetto Dell'Utri della misura del divieto di espatrio, rilevando che in nessun modo poteva ritenersi che la Corte Costituzionale, con sentenza del 25.3.2013, n. 57, avesse voluto escludere il delitto di cui agli artt. 110, 416 bis c.p. dal regime cautelare speciale fondato sulla presunzione assoluta di adeguatezza della misura coercitiva della custodia in carcere.

Tanto premesso, reputa il Collegio che i documenti oggi allegati dal P.G. alla richiesta in esame hanno mutato radicalmente il quadro cautelare e non lasciano alcun dubbio sul grave e concreto pericolo che l'imputato intenda lasciare definitivamente il territorio nazionale in tempi brevi ed in ogni caso prima del 15 aprile 2014, giorno in cui è fissata l'udienza di trattazione del ricorso dinanzi alla Suprema Corte.

Vengono in tal senso in rilievo la nota D.I.A. di Palermo del 7 aprile 2014 che consente di dare una interpretazione inequivoca ai dialoghi intercettati l'8.11.2013 all'interno del ristorante romano "Assunta Madre" nell'ambito del processo penale (n. 12165/13 RGNR Procura della Repubblica di Roma) nei confronti di tale Micalusi Gianni, indagato per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., dialoghi intercorsi tra Alberto Dell'Utri, fratello dell'indagato e Vincenzo Mancuso (v. all.5 ; decreto autorizzativo dell'intercettazione: all. 6, in atti) .

Dal tenore della conversazione è invero emersa l'esigenza urgente di assicurare l'allontanamento di Marcello Dell'Utri dal territorio nazionale (Alberto Dell'Utri:" *che qua bisogna accelerare i tempi , finquanto che Marcello , se poi non ce la fa*") nonché il possesso dell'imputato di un passaporto diplomatico della Guinea Bissau, (A. Dell'Utri:" *...e lui è andato lì (a Bruxelles: n.d.r.) insieme a questi della Guinea Bissau che lo hanno preso in seria considerazione e gli hanno dato il passaporto diplomatico ...gli hanno aperto le porte*").

Il frammento successivo della conversazione mostra in modo ineluttabile il fatto che il Dell'Utri in questi mesi abbia valutato quale



11652

potesse essere il luogo migliore dove recarsi per sfuggire alla (eventuale) conferma da parte della Suprema Corte della sentenza di condanna alla pena – di entità non lieve – inflitta da questo Corte d'Appello e che abbia individuato a tal fine il Libano.


Alberto Dell'Utri, infatti, ha riferito al suo interlocutore le indicazioni che aveva fornito al fratello Marcello un certo Gennaro (individuato dalla DIA nel pregiudicato Mokbel Gennaro sottoposto all'obbligo di dimora a Roma con il quale il Dell'Utri avrebbe ammesso di avere rapporti solo per la comune passione per l'arte), che gli aveva indicato il soggetto di cui potersi fidare.

Il medesimo sottolineava al Mancuso che l'odierno imputato aveva la necessità di *“avere una casa, un appoggio”*, di avere sul posto gente disposta ad aiutarlo (A. Dell'Utri : *“devi avere gente sul posto che ti da una mano, che ti aiuta che ..che fai vai lì non conosci nessuno... invece questi sono bene sistemati”*), circostanza questa che esclude in modo assoluto che Marcello Dell'Utri stesse organizzando un viaggio di piacere di breve durata.

I due interlocutori si lasciano poi andare a commenti sui possibili metodi sicuri di viaggio con i quali lasciare meno tracce (Mancuso : *“se io fossi Marcello prenderei un volo diretto per Tel Aviv ; “ Alberto Dell'Utri:”e poi da la..non deve andare direttamente..; Mancuso:” se è possibile andarci in macchina è meglio ...è meglio...anche se si fa due ore e mezzo ..aereo no..parte il timbro, resta, ..perchè il timbro all'aeroporto perché il passaporto a lui rimane ..invece tutti gli aerei hanno accesso anche se le compagnie sono diverse (...) non bisogna lasciare traccia..io non conosco le distanze, però non ci deve arrivare con l'aereo”*).

Le battute conclusive del dialogo intercettato non lasciano dubbi sui propositi di Marcello Dell'Utri di fuggire in Libano.

L'imputato dieci giorni prima aveva pranzato con *“un politico importante del Libano”* ed il suo programma era proprio quello di stabilirsi, in tempi brevissimi, in quel Paese e ciò in quanto proprio lì avrebbe potuto



vivere non trascurando la sua ormai nota passione per l'arte (Alberto Dell'Utri: "Allora siccome i tempi stringono ...sta pensando appunto ..allora Marcello 10 giorni fa ha cenato con un (..) politico importante in Libano che è stato presidente e che adesso si candida per le prossime elezioni;(..) il programma ..anche il programma è quello di andarsene in Libano (..) perchè lì è una città dove Marcello ci starebbe bene perché lui c'è già stato la conosce c'è un grande fermento culturale (..) e per lui andrebbe bene").


La nota già citata del 7.4.2014 della DIA (all 10), conferma che i dialoghi intercorsi tra Alberto Dell'Utri e Mancuso Vincenzo non hanno avuto ad oggetto circostanze estranee all'imputato: è difatti emerso che un'utenza mobile intestata a Marcello Dell'Utri è stata localizzata proprio nelle vicinanze di Beirut il 3 aprile 2014.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene il Collegio che sia emerso con tutta evidenza che l'imputato intende lasciare l'Italia con massima urgenza per recarsi a Beirut e ciò al fine di sottrarsi all'esecuzione della sentenza, ove la stessa diventi irrevocabile.

Sussiste dunque in concreto il pericolo di fuga e ciò anche, per un verso, in relazione all'entità della pena inflitta – che adesso assume un preciso valore al fine di esprimere un giudizio cautelare – e, per altro verso, in considerazione dei rapporti intrattenuti in un lungo arco temporale (1974-1992) dal Dell'Utri con "cosa nostra" che, com'è noto, tra le infinite attività illecite annovera pure quella di dare assistenza ai latitanti.

Va, infine, rilevato che la eccezionale rilevanza della esigenza cautelare del pericolo di fuga, all'evidenza desumibile dalle circostanze sopra riferite, consente di superare la previsione di cui all'art 275, IV comma c.p.p. nei confronti dei soggetti che, come il nominato Dell'Utri, hanno compiuto settanta anni d'età.

A fronte, infatti, delle emergenze investigative già enunciate reputa il Collegio che la misura cautelare della custodia in carcere sia l'unica misura che consente di scongiurare il concreto, attuale e grave pericolo di fuga.



MEL

11/11/14

4

P.Q.M.

Visti gli artt. 273, 274, 275 e segg. C.p.p., 91 e segg. disp. att. c.p.p., applica Dell'Utri Marcello, nato a Palermo l'11 settembre 1941, la misura cautelare della custodia in carcere e, per l'effetto, ordina agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di catturarlo e di condurlo immediatamente in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa per l'esecuzione e con facoltà di subdelega, in duplice copia, al Capo Centro del Centro Operativo di Palermo della Direzione Investigativa Antimafia.

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza, anche ai sensi dell'art. 97 disp. att. c.p.p..

Palermo, 8 aprile 2014.

Il Presidente

I Consiglieri

Daniela Tropea

Mario Cui

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Copia Fotostatica conforme all'originale

Palermo, Li 8 APR, 2014

Il Funzionario
Dott. Giuseppe BIELFERRI

